



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE
STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE**

Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03/03/2016



CAPO I - FINALITA'

ARTICOLO 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento comunale, redatto ai sensi dell'Art.8 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, ha lo scopo di regolamentare l'installazione degli impianti per la telefonia mobile allo scopo di garantire:
 - a) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti sul territorio compatibile con la salvaguardia degli elementi di tutela paesaggistico-ambientale;
 - b) riduzione del numero complessivo di siti, nel rispetto dei limiti di esposizione al campo elettromagnetico, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico e con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti.
 - c) la tutela della popolazione dai campi elettromagnetici in applicazione del principio di precauzione, nel rispetto della legge vigente
 - d) l'esercizio del servizio pubblico di comunicazione mobile sul territorio.

ARTICOLO 2 - EFFICACIA E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha efficacia su tutto il territorio comunale si applica a tutti gli impianti di telefonia mobile di nuova realizzazione , nonché gli impianti installati nel territorio del Comune di Este per quanto riguarda eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione, razionalizzazione o adeguamento tecnologico

ARTICOLO 3 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento comunale disciplina gli interventi in base alla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, la quale detta i principi fondamentali diretti a garantire la tutela della salute dei cittadini in accordo con il Principio di Precauzione. Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 stabilisce i valori limite di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. Per gli aspetti di carattere amministrativo si applicano le norme del: "Codice delle Comunicazioni elettroniche" legge Nr. 259 del 1 agosto 2003.
2. Sono comunque fatte salve tutte le ulteriori procedure in materia edilizia e urbanistica previste dalla legislazione vigente e successive integrazioni.



ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento comunale si assumono le definizioni riportate di seguito:

gestore: è una singola società concessionaria del servizio di tele comunicazione mobile;

antenna radio-base: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con frequenza tra 100 KHz e 300 GHz;

stazione radio base (SRB): è l'insieme di una o più antenne radio-base di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti dalla legge, destinati al collegamento radio dei terminali mobili con la rete fissa;

impianto di installazione radio-base SRB: è un insieme di più SRB realizzate nello stesso sito, ovvero impianto composto da uno o più gestori (co-site);

limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori (valore limite fissato a 20 V/m dal DPCM 8 luglio 2003);

valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine (valore limite fissato a 6 V/m dal DPCM 8 luglio 2003);

obiettivi di qualità: ai sensi del punto d) – Comma 1 - Art. 3 del D.Lgs. n.36 del 22 febbraio 2001:

– criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali

– valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi (valore limite fissato a 6 V/m dal

– DPCM 8 luglio 2003);

siti sensibili: sono gli immobili destinati a soggetti meritevoli di tutela aggiuntiva, quali ad esempio gli asili nido, le scuole di ogni ordine e grado (scuole materne, elementari medie e superiori), le attrezzature per l'assistenza alla maternità, all'infanzia ed all'età evolutiva, le attrezzature per l'assistenza agli anziani, le attrezzature per l'assistenza ai disabili, gli ospedali ed altre strutture adibite alla degenza.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili. Sono considerati siti sensibili, ai sensi del presente regolamento, e controindicati:

a) asili nido;



- b) le scuole di ogni ordine e grado (scuole materne, elementari medie e superiori),
 - c) attrezzature per l'assistenza alla maternità, all'infanzia ed all'età evolutiva;
 - d) attrezzature per l'assistenza agli anziani;
 - e) attrezzature per l'assistenza ai disabili;
 - f) ospedali ed altre strutture adibite alla degenza.
2. Si dispone una distanza dai siti sensibili, di cui al comma precedente, non inferiore a m 100. Fatta salva l'impossibilità tecnica di assicurare una copertura del territorio, che il gestore dovrà dimostrare con opportuni elaborati tecnici.
3. Sono considerate non compatibili anche le aree:
- a) ambito di interesse architettonico, ambientale quale il centro storico
 - b) contesti figurativi delle ville. Le suddette aree sono delimitate nel vigente Piano Regolatore Comunale.
- Fatta salva l'impossibilità tecnica di assicurare una copertura del territorio, che il gestore dovrà dimostrare con opportuni elaborati tecnici.

ARTICOLO 6 - INDICAZIONI PROGETTUALI

1. Per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) per la realizzazione di stazioni radio base dovranno essere utilizzate tecnologie costruttive che rendano idonea la struttura ad un'eventuale successivo posizionamento di almeno altri due gestori sul medesimo sito;
 - b) nel caso di realizzazione di un impianto fisso su edificio in adiacenza di zone residenziali o assimilabili, dovrà essere posizionato sulla sommità degli edifici più alti. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti per minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
 - c) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Sono ammessi sbracci dal corpo della struttura di sostegno solo qualora venga dimostrata, con idonea documentazione da allegare al progetto, l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio. Il Comune potrà motivatamente concedere/autorizzare la realizzazione di sbracci la cui lunghezza non potrà essere superiore a cm. 80.
 - d) ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. In presenza di elementi



dissonanti con l'ambiente l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno. La mascheratura potrà essere realizzata mediante specie vegetali autoctone o movimentazione del terreno.

ARTICOLO 7 - INSERIMENTO PAESAGGISTICO

1. Nella progettazione e realizzazione degli impianti SRB si dovrà necessariamente rispettare accorgimenti ai fini della preservazione del paesaggio urbano e rurale, che permettono di ridurre la percezione visiva degli impianti di telefonia mobile:
 - a) gli impianti vanno posizionati prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci;
 - b) le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.
 - c) dovranno essere utilizzati, ove possibile, sostegni verticali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.
 - d) nelle aree rurali o naturali o nell'area individuata nell'ambito dei cono visuali la localizzazione degli impianti SRB deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva come disciplinato dal vigente Piano Regolatore Comunale.
 - e) se tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.
 - f) dovrà essere valutato l'impatto visivo della localizzazione confrontando lo stato di fatto con lo stato di progetto, tramite opportune simulazioni da almeno due punti di vista significativi
 - g) la posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti.
 - h) le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio.
 - i) dovranno essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente con quelli originali dell'edificio o dell'infrastruttura e colori che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione.
 - j) dovranno essere altresì appositamente insonorizzati allo scopo di rispettare i limiti di emissione acustica previsti nella normativa vigente.
2. Il Comune può autorizzare l'installazione di nuovi impianti salvo parere da parte degli organi competenti e nel rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all'interno di queste aree:
 - a) sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 (Codice beni culturali e paesaggio)
 - b) aree di rilevante interesse ambientale e naturale (Parco, SIC e ZPS)



- c) ambiti soggetti a vincolo idrogeologico.

ARTICOLO 8 - DISPOSITIVI E VOLUMI TECNICI E AREE DI PERTINENZA

1. Gli apparati tecnologici degli impianti SRB saranno di preferenza installati entro strutture esistenti o in armadiature di servizio da addossare a strutture esistenti, poste anche su lotti non funzionalmente contigui.
2. Nei casi in cui non sono realizzabili le soluzioni di cui al comma precedente, le strutture destinate ad ospitare gli apparati tecnologici sono accorpate in un unico volume, che verrà collocato, nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi o in posizione marginale. Si deve valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di tali strutture, in posizione interrata.
3. Gli eventuali ampliamenti di armadiature e volumi di servizio dovranno essere eseguiti in analogia all'esistente per tipologia dei materiali e sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.
4. Nel caso in cui vengano realizzati impianti SRB in grado di ospitare gestori diversi nel medesimo sito, il volume tecnico di servizio dovrà consentire l'installazione degli apparati tecnologici di tutti i gestori, anche se realizzati con tempi diversi.
5. Per la sistemazione delle aree di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare, il più possibile, l'impianto rispetto allo sfondo su cui si attesta.
6. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdate mediante riporto di terreno vegetale;
 - a) le scalinate saranno realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;
 - a) l'area di pertinenza libera dagli impianti SRB e da armadiature e volumi di servizio dovrà essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, escludendo depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;
7. il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti, dovrà quindi essere studiata caso per caso una soluzione adeguata. Qualora si intenda realizzare dei cordoli in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovrà essere mascherata con una quinta di verde di specie autoctone di adeguata altezza.
8. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.



Ove ciò non risultasse possibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Comune, evitando comunque tracciati a forte impatto ambientale e/o visivo.

9. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con l'ufficio comunale competente e a rispettare quanto previsto dalle eventuali norme regolamentari comunale in materia, tale intervento dovrà essere in ogni caso compreso nel progetto allegato alla richiesta di Autorizzazione.
10. In caso di dismissione o rilocalizzazione degli impianti SRB il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a comunicarlo al Comune, all'A.R.P.A.V..

ARTICOLO 9 - IMPIANTI MOBILI

1. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale per cause di forza maggiore al fine di garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile in via temporanea.
2. Tali impianti potranno insistere su un medesimo sito, per un periodo non superiore a 180 giorni.
3. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.
4. L'attivazione dell'impianto è ammesso previo il rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'Autorizzazione e previa acquisizione dai pareri vincolanti da parte dell'A.R.P.A.V. e U.L.S.S..

ARTICOLO 10 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Per le istanze di richiesta di autorizzazione all'installazione di nuovi impianti, gli Uffici comunali competenti esprimono la valutazione di conformità ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) e individuano nella soluzione l'impiego degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità espressi nel presente Regolamento. Tali procedure prevedono il conseguimento in fase istruttoria del parere consultivo obbligatorio dell'ARPAV circa la conformità dell'impianto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 08 luglio 2003 ai sensi del D.Lgs. Nr.36/01.



2. In ogni caso il gestore informerà preventivamente l'Amministrazione pubblica della necessità di integrare la propria rete di radio copertura prima di attivare qualsiasi iniziativa per la ricerca autonoma dei nuovi siti, nei termini indicati nell'art. 12 del presente Regolamento.

ARTICOLO 11 - DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Ogni istanza di richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista dall'Art. 87 D.Lgs. 259/03 e successive modifiche ed integrazioni come riportata di seguito:
 - a) planimetria su CTR in scala 1:5.000 con il posizionamento dell'impianto, le direzioni di puntamento delle antenne e l'indicazione degli edifici presenti nel raggio di 350 m dall'impianto, ridotti a 200m per potenze inferiori ai 20W, con le relative altezze (shaping) e destinazioni d'uso degli edifici;
 - b) planimetria quotata in scala 1:500 dello stato di fatto e di progetto con indicazione del sedime degli edifici e dei manufatti esistenti e/o di progetto e delle relative aree di pertinenza;
 - c) scheda tecnica dell'impianto;
 - a) determinazione del volume di rispetto e dei lobi di trasmissione (in sezione orizzontale e verticale);
 - b) progetto architettonico con inserimento fotografico dell'impianto ed eventuale mimetizzazione, mascheramento o mitigazione dell'inserimento a dimostrazione anche di quanto definito agli artt. 6, 7 e 9 del presente regolamento;
 - c) relazione descrittiva contenente i vincoli urbanistici esistenti, le componenti paesaggistiche, architettoniche e storiche dell'ambito interessato con l'indicazione delle misure previste per la mitigazione dell'impatto paesaggistico;
 - d) parere preventivo dell'A.R.P.A.V. per la compatibilità ambientale e, nel caso ne ricorrano i presupposti, parere dell'I.S.P.E.L.S. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro);
 - e) misurazione del campo elettromagnetico esistente prima della messa in funzione dell'impianto (V.I.E.), in corrispondenza degli edifici e/o luoghi abitati maggiormente esposti;
 - f) valutazione del campo elettromagnetico prodotto dal nuovo impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti da sorgenti preesistenti e/o previste;



- g) dichiarazione del progettista attestante che la progettazione e la realizzazione dell'impianto vengono svolte con l'impiego della migliore tecnologia disponibile, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
 - h) dichiarazione del gestore attestante che le zone prossime all'antenna, in cui dovessero, per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche, essere eventualmente superati i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, saranno rese inaccessibili alla popolazione e comunque a qualsiasi altro soggetto, diverso da quelli indicati al secondo comma dell'art. 1 del già citato D.P.C.M., direttamente a propria cura e responsabilità;
 - i) titolo di proprietà o altro titolo idoneo, in relazione al suolo o all'immobile sul quale si intende effettuare l'installazione dell'impianto, o la sottoscrizione della relativa Convenzione per le installazioni su proprietà comunali;
 - j) copia delle Schede RB1 ed RB2 trasmesse all'ARPAV per il parere di compatibilità;
2. Per le aree sottoposte a vincoli (ambientale, paesaggistico, storico-monumentale) è necessario compilare la documentazione tecnica nei termini richiesti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005: "Documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'Art. 146 – comma 3 – del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. Nr.42 del 22 gennaio 2004", contenente la descrizione dell'infrastruttura proposta nelle sue diverse componenti comprese le eventuali infrastrutture connesse.
3. La relazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- precisa individuazione del tipo di vincolo ovvero riconoscimento del diverso tipo di tutela esistente nel sito interessato dall'installazione dell'impianto (Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. N° 42 del 22/01/2004);
 - individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche, storiche ed archeologiche comprese nell'ambito interessato dall'intervento;
 - indicazione delle misure previste per ridurre, mitigare e, se possibile, compensare l'eventuale impatto paesaggistico prodotto dalla nuova infrastruttura;
 - planimetrie, sezioni significative e prospetti in scala adeguata relativa allo stato di fatto e di progetto dell'impianto proposto, compresa corografia d'insieme in scala non inferiore a 1:5000;
 - negli elaborati cartografici dovrà essere indicata la vegetazione esistente e/o quella di progetto;
 - documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di ripresa dei principali con visuali;
 - simulazione grafica relativa all'inserimento dell'impianto nel contesto circostante con almeno due punti di vista a distanze diverse.



4. Contestualmente alla comunicazione di attivazione dell'impianto il Gestore deve presentare il certificato che attesta il superamento del collaudo dell'impianto.
5. A cura e a spese del gestore, in sede di collaudo dell'impianto, sarà obbligatorio procedere alla misura del campo elettromagnetico in ogni punto dello spazio destinato alla permanenza prolungata ove la simulazione contenuta nella valutazione di impatto elettromagnetico o la simulazione per il rilascio del parere radio protezionistico abbia previsto un campo uguale o superiore alla metà dell'obiettivo di qualità ammesso dalla legge vigente, ovvero superiore a 3 V/m.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI GESTORI

1. Nel rispetto del presente Regolamento comunale i soggetti gestori del servizio di telecomunicazione mobile dovranno trasmettere la proposta di piano di sviluppo del nuovo anno entro il 31 marzo dell'anno precedente.
2. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.
3. La presentazione dei programmi annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
 - a) planimetria georeferenziata con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale, compresi ponti radio e microcelle;
 - b) planimetria georeferenziata con la proposta delle aree e degli eventuali siti individuati per la localizzazione degli impianti;
 - c) eventuale documentazione tecnica a supporto delle richieste.
4. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale.
5. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione del 31 marzo e può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma precedente che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni.
6. L'Amministrazione comunale ha il compito di:
 - a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione
 - b) verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste, prediligendo ove possibile il co-siting.
 - c) pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti.
7. Le verifiche di cui sopra si traducono nella determinazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi.



8. A fronte dei programmi di sviluppo presentati, l'Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni puntuali ritenute idonee e inoltre, a fronte dell'istanza di localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione

ARTICOLO 13 - AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A.V. o altri rilievi, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del D.P.G.R. 94/2005, e loro successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art. 6 ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune, prima di provvedere in modo autoritativo, si impegna a trovare accordi con i gestori.

ARTICOLO 14 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del art. 6 del presente Regolamento comunale;
 - b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento
 - c) in accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti all'art. 6 del presente Regolamento comunale.
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

**ARTICOLO 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'A.R.P.A.V ed eventualmente dell'U.L.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive finanziate dal Comune.
4. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune realizzerà delle campagne di rilevamento (sistematiche e/o a campione), i cui risultati saranno resi disponibili alla popolazione.
5. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.
6. Il Comune, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

ARTICOLO 16 - SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale o, in mancanza, quelle di cui al vigente Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.
2. L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto e con le modalità previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.i.
3. Le violazioni delle norme del presente regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 16 della legge n. 3/2003 con una somma da 1.000 Euro a 10.000 Euro.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 2 della legge n. 689/81, introdotto dall'art. 6Bis della legge 125/2008, il pagamento in misura ridotta delle predette violazioni sarà predeterminato



in misura differenziata in relazione alla gravità dell'illecito con provvedimento della giunta comunale, comunque non in misura minima inferiore ad euro 50.

5. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni contenute nella normativa vigente.
3. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.